



L'antiriciclaggio: oltre alla forma LA SOSTANZA

**BRESCIA
30 SETTEMBRE 2013**

II PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2014

L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA (art. 15 e ss)

- ❖ identificazione della nuova clientela
- ❖ controllo/adequata verifica della clientela già acquisita

al fine di poter correttamente individuare
la “rischiosità riciclaggio”

e quindi valutare l'opportunità di procedere o non
procedere all'apertura dei rapporti richiesti oppure
di mantenere o chiudere i rapporti in essere.



L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Il Decreto 231/2007 (art. 15 e ss) prevede norme

- **in tema d'identificazione della nuova clientela**
- **in tema di controllo/adequata verifica della clientela già acquisita**

al fine di poter correttamente individuare la “rischiosità riciclaggio” e quindi valutare l’opportunità di procedere o non procedere all’apertura dei rapporti richiesti oppure di mantenere o chiudere i rapporti in essere.

Art. 15

Gli Intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

a) quando instaurano un rapporto continuativo;

b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata;

Art. 15

c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.





II PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2014

(A)

Criteria di valutazione concernenti il cliente

A1) la natura giuridica e le caratteristiche del cliente:

- **la sussistenza di eventuali procedimenti penali, ecc.**
- **In caso di cliente-persona fisica, le cariche ricoperte, politiche e altro.**
- **Nel caso di cliente-non persona fisica, le finalità della sua costituzione e le modalità attraverso cui opera per raggiungerli.**

- **La connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio.**
- **Le situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente.**
- **Le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e del titolare effettivo.**



A2) Le attività svolte e gli interessi economici

- Attività economiche con rischio di riciclaggio (ad es. movimentazioni di elevati flussi finanziari, o elevato uso di contante).**
- Operatività con erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili).**

A3) Il comportamento al compimento dell'operazione o all'instaurazione del rapporto continuativo.

➤ i comportamenti di natura dissimulativa, specie relative a identificazione del cliente, identificazione del titolare effettivo, natura e scopo del rapporto o dell'operazione.

A4) L'area geografica d'interesse del cliente o della controparte.

- **La residenza o sede, il luogo dell'attività svolta.**
- **La presenza nel territorio di fenomeni di illiceità.**
- **Particolare attenzione va posta quando l'area d'interesse è all'estero.**

(B)

**Criteria di valutazione
concernenti i rapporti
continuativi e le
operazioni occasionali**

B1) la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione.

- **La possibilità di utilizzare il rapporto o l'operazione per fini illeciti (es. operazioni per cassa; bonifici, specie se da o verso Stati extracomunitari).**
- **la tipologia dei rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l'attività e gli interessi economici del cliente.**

B2) Le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione.

- **Le modalità che non richiedono la presenza fisica del cliente specie mediante collaboratori esterni.**
- **L'operatività realizzata in contanti e/o con risorse provenienti da o destinate verso l'estero o caratterizzata da un'ingiustificata complessità**

B3) L'ammontare.

- **I rapporti connessi all'offerta di servizi di private banking.**
- **Le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente.**
- **Le operazioni che possano essere ricondotte a un'ipotesi di frazionamento**

B4) La frequenza delle operazioni e la durata del rapporto.

➤ Frequenza e durata vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto.

B5) La ragionevolezza delle operazioni e del rapporto.

➤ La valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili.

B6) L'area geografica di destinazione dei fondi oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione.

- La residenza o sede degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede del destinatario.**
- La presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio.**
- Particolare attenzione va posta quando l'area d'interesse è all'estero.**

B7) Operazioni in contanti.

➤ Quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro).

Il procedimento di adeguata verifica si estrinseca nelle seguenti fasi:

- **1) l'identificazione del cliente e di colui per conto del quale eventualmente opera**
- **2) l'identificazione del titolare effettivo**

- **3) la verifica delle identità di tali soggetti**

- **4) l'acquisizione di informazioni su scopo e natura dei rapporti e delle operazioni**

- **5) il monitoraggio costante del rapporto continuativo**

1) l'identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore.

Cliente persona fisica, cointestatari ed esecutore:

- **acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità.**
- **Nel caso dell'esecutore verifica della sussistenza del potere di rappresentanza.**
- **Nel caso di cointestatari, le identificazioni e le verifiche possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di rappresentanza.**

Cliente non persona fisica: esso opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo.

l'identificazione va fatta nei confronti:

- **del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore.**

- **Nel caso di organizzazioni non profit, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (ad es. senza tetto, disabili, vittime di catastrofi naturali e di guerre, ecc.).**
- **dell'esecutore: oltre all'acquisizione dei dati identificativi, andranno acquisite informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.**

L'identificazione va effettuata in presenza del cliente o – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore.

Nota bene: si raccomanda ai colleghi di seguire con scrupolo questa disposizione.

2) l'identificazione del titolare effettivo.

Il titolare effettivo è “*la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto*” (Lettera u dell'articolo 1 decreto 231).

Titolare effettivo sub 2) : “nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, è titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio”.

Titolare effettivo sub 1) : “la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione”

Operazione occasionale: quando venga eseguita un'operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate

**L'identificazione del titolare
effettivo è diversa
dall'individuazione del titolare
effettivo sub 2) che vedremo più
avanti.**

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente

➤ sulla base dei dati identificativi da questi forniti ai sensi dell'art. 21 del decreto 231/2007,

➤ ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili.

Nel caso di rapporto continuativo, all'atto dell'identificazione, il collega dovrà chiedere al cliente diverso da persona fisica di fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub 2).

Nel caso di operazione occasionale all'atto dell'identificazione, il collega dovrà chiedere al cliente di dichiarare se l'operazione occasionale è effettuata per conto di altro soggetto ed a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo sub 1) o del titolare effettivo sub 2).

Nota bene: nel caso in cui vi siano molteplici titolari effettivi gli adempimenti vanno espletati per ciascuno di essi.

3) la verifica delle identità di tali soggetti

La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo sub 1) avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.

Ai fini della verifica dei dati del cliente e dell'esecutore persone fisiche, i colleghi devono effettuare il riscontro su un documento d'identità originale non scaduto e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico.

4) l'acquisizione di informazioni su scopo e natura dei rapporti e delle operazioni.

Vanno acquisite le notizie concernenti:

- **le finalità relative all'accensione del rapporto;**
- **le relazioni tra il cliente e gli esecutori;**
- **l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari.**
- **l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;**
- **la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;**
- **le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;**
- **la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale;**
- **la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.**

5) il monitoraggio costante del rapporto continuativo.

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza:

- di mantenere aggiornato il profilo del cliente**
- di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione all'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).**

Nota bene: le aziende dovranno stabilire, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche.

Sarà cura dei colleghi, che dovranno essere adeguatamente informati e formati dalle aziende, procedere ai controlli secondo tale tempistica.

Individuazione del titolare effettivo sub 2) (Allegato 1)

Nel caso in cui il cliente sia una società il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società cliente.

Il controllo del titolare effettivo ricorre “comunque” per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo superiore al 25% del capitale sociale.

Il superamento del 25% è un criterio residuale rispetto al criterio di carattere generale che nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società cliente.

Non si può così affermare che quando nessuno supera il 25%, allora non c'è titolare effettivo. Se così fosse sarebbe facile, per chi avesse intenti fraudolenti, mantenendo le quote di controllo sotto il 25%, evitare l'identificazione del titolare effettivo.

Inoltre se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto - non persona fisica, *il titolare effettivo deve essere individuato - risalendo lungo la catena partecipativa - nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto.*

Novità:

il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.

L'esempio paradigmatico, scrive Banca d'Italia, è quello delle società ad azionariato diffuso o delle società cooperative.

Il cliente è una società fiduciaria

Per identificare il titolare effettivo si deve risalire fino all'individuazione dell'ultimo anello di comando che deve essere identificabile in una persona fisica. Qualsiasi altra soluzione o artificio sono contra legem. Ne deriva così l'obbligo di chiedere alle società fiduciarie intestatarie di quote di società, di rivelare il nominativo del soggetto per conto del quale operano. La società fiduciaria non può rifiutarsi di rivelare il nominativo del soggetto per conto di cui opera, magari adducendo a scusante il fatto che nessuna persona fisica detiene più del 25% del controllo.

La domanda che ci dobbiamo porre sempre in presenza di società fiduciarie, è quale sia il motivo dell'utilizzo di tale schermo. In presenza di una legittima esigenza di riservatezza, è intuitivo che tutto è lineare e di più agevole applicazione, mentre se ci sono elementi che inducano a ritenere plausibile un'esigenza di occultamento per motivi fiscali e/o per comportamenti penalmente sanzionabili, allora si dovrà procedere con la massima cautela, sino all'astensione dal rapporto continuativo ed alla segnalazione di operazione sospetta.



Le fiduciarie iscritte nell'apposito albo ex art.106 TUB svolgono esse stesse l'adeguata verifica. Ne discende che di fronte a queste i colleghi possono non richiedere il titolare effettivo.

Se invece la fiduciaria non è iscritta nell'albo, o “non si fidano” i colleghi dovranno procedere come segue:

➤ **a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora:**

a.1) la fiduciaria/cliente sarà tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell'operazione;

a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2)

➤ **b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria.**

Nota bene: l'annoso problema dell'individuazione del titolare effettivo in presenza di società fiduciarie viene risolto dalla Banca d'Italia individuando:

- **in caso di mandato con rappresentanza, come titolare effettivo i fiducianti**
- **mentre se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa.**

Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica: l'obbligo di astensione.

Quando non è possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si può instaurare il rapporto continuativo ovvero non si può eseguire l'operazione (art. 23, comma 1 decreto 231/2007).

In tal caso :

- **devono essere restituiti al cliente i fondi di spettanza,**
- **liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.**
- **Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.**
- **In ogni caso, poi si dovrà valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta.**

- **Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2012 ha introdotto il comma 1 bis all'articolo 23 del decreto 231/2007.**
- **Il MEF ne sospese l'attuazione, in attesa dell'emanazione di suoi ulteriori chiarimenti.**
- **Il 30 luglio 2013 il MEF ha emanato la circolare con le attese precisazioni, in vigore appunto da tale data.**

❑ Se si attiva la restituzione si dovrà valutare l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il MEF esclude un automatismo di segnalazione.

❑ No all'automatismo ma sì ad una seria valutazione circa l'esigenza di segnalazione all'UIF. Se, infatti, si arriva a chiudere un rapporto continuativo oppure a non iniziarlo in assenza di informazioni essenziali quali la natura e scopo del rapporto e/o in ordine al titolare effettivo, si dovrà valutare con grande attenzione il dovere di fare la segnalazione di operazione sospetta.

Interlocuzione preliminare con il cliente.

□ Prima di avviare la procedura di restituzione le Banche dovranno contattare il cliente al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica (ad es. per mezzo di un'integrazione documentale) entro un ragionevole termine ovvero di prendere atto dell'eventuale rifiuto del cliente di fornire le informazioni necessarie al medesimo fine.

□ Il MEF introduce l'obbligo a carico della Banca di mantenere evidenza dei contatti intercorsi con il cliente

Nota bene: l'annoso problema dell'individuazione del titolare effettivo in presenza di società fiduciarie viene risolto dalla Banca d'Italia individuando:

- **in caso di mandato con rappresentanza, come titolare effettivo i fiducianti**
- **mentre se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa.**

Nota bene: l'annoso problema dell'individuazione del titolare effettivo in presenza di società fiduciarie viene risolto dalla Banca d'Italia individuando:

- **in caso di mandato con rappresentanza, come titolare effettivo i fiducianti**
- **mentre se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa.**

Nota bene: l'annoso problema dell'individuazione del titolare effettivo in presenza di società fiduciarie viene risolto dalla Banca d'Italia individuando:

- **in caso di mandato con rappresentanza, come titolare effettivo i fiducianti**
- **mentre se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa.**

Nota bene: l'annoso problema dell'individuazione del titolare effettivo in presenza di società fiduciarie viene risolto dalla Banca d'Italia individuando:

- **in caso di mandato con rappresentanza, come titolare effettivo i fiducianti**
- **mentre se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa.**

Art. 18 del D.lgs.169 del 19 settembre 2012

***all'articolo 23 dopo il comma 1 è inserito il
seguente:***

***"1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare
gli obblighi di adeguata verifica relativamente a
rapporti continuativi già in essere, operazioni o
prestazioni professionali in corso di realizzazione,
gli enti o le persone soggetti al presente decreto
restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le
altre disponibilità finanziarie di spettanza,***

Una volta falliti tutti i tentativi, si dovrà inviare al cliente una comunicazione scritta con la quale:

- **farà presente il proprio obbligo di astensione e l'esigenza di ottenere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa l'indicazione delle coordinate di un conto su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;**
- **informerà il cliente che, in attesa della ricezione delle coordinate del conto, sul rapporto saranno consentite solo le operazioni necessarie all'adempimento di obbligazioni assunte dal cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima della comunicazione.**

- **Informerà il cliente che, trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, non sarà possibile effettuare alcuna operazione.**
- **informerà il cliente che, a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta, gli eventuali moduli di assegno dovranno essere restituiti e che la convenzione di assegno si intenderà revocata e il pagamento degli eventuali assegni tratti sul conto – successivamente a tale data – sarà rifiutato.**
- **informerà, infine, il cliente che, ricevuta l'indicazione del conto, sarà disposta la restituzione di fondi, strumenti, disponibilità finanziarie e liquidità di sua spettanza e il rapporto si intenderà chiuso.**



Se la Banca non riesce ad ottenere l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, provvederà a trattenere e a versare le suddette disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

Il MEF prescrive l'obbligo di conservazione delle informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, poiché queste informazioni possono essere acquisite dall'UIF.

Più in particolare l'UIF prescrive che devono essere acquisite e conservate le seguenti informazioni:

- la data, l'importo e la tipologia dell'operazione di restituzione;**

- i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi, ove l'astensione non sia determinata dall'impossibilità di identificare e verificare l'identità del titolare effettivo;**

- **gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l'operazione di restituzione, con l'indicazione dell'intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l'eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;**
- **ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l'operazione di restituzione.**

Obblighi rafforzati di adeguata verifica.

- possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari / conviventi / società / soggetti in affari con il cliente);
- possono essere acquisite ulteriori informazioni sull'esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali;
- possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse;

Obblighi rafforzati di adeguata verifica.

- possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo;
- possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto;
- possono essere aumentate l'intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

I casi di misure rafforzate specificamente previsti dal decreto 231/2007 sono i seguenti:

- a) operatività a distanza;**
- b) persone politicamente esposte (PEPS);**
- c) conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari.**

d) nel caso di operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati ;

e) qualora sia inviata all'UIF la segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

f) in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio.

Operatività con banconote di grosso taglio

in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli - i colleghi devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.



In mancanza di ragionevoli motivazioni, i colleghi “si astengono dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta”.

L'ANTIRICICLAGGIO

«Tutti sanno con Orazio che le leggi senza i costumi non bastano, e d'altra parte che i costumi dipendono e sono determinati e fondati principalmente e garantiti dalle opinioni»

(Giacomo Leopardi)